

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Trasmissione dati TS: sanzione di 100 euro sulla violazione relativa a ogni documento ma ravvedibile - pag. 2
- Cessione parziale dei crediti fiscali: l'interpretazione dell'Agenzia farà ripartire gli acquisiti delle banche? - pag. 4
- Rivalutazione marchi e avviamenti nel quadro RQ del modello Redditi SC 2022 - pag. 6
- e-fattura obbligatoria per i forfetari: il decreto PNRR 2 anticipa la riforma fiscale - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- CIGO, FIS e esonero contributivo: chi ne ha diritto e fino a quando - pag. 21
- Ticket di licenziamento: aumentano i costi nel 2022 - pag. 24

FINANZIAMENTI

- Imprese ZES: anche i terreni ammessi al credito d'imposta per gli investimenti - pag. 29

IMPRESA

- Decreto Riaperture: guida alle novità della legge di conversione - pag. 33
- Crisi d'impresa: suggerimenti e qualche critica del Consiglio di Stato al decreto correttivo - pag. 36

IN EVIDENZA


Trasmissione dati TS: sanzione di 100 euro sulla violazione relativa a ogni documento ma ravvedibile

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

La sanzione di 100 euro prevista per le violazioni relative alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria si applica per ogni documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato senza alcuna possibilità di ricorrere al cumulo giuridico. È, però, possibile ricorrere al ravvedimento operoso e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022.

È arrivata, con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 23 maggio 2022, una importante precisazione in merito al **regime sanzionatorio** applicabile alle **violazioni** relative alle **comunicazioni dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**.

I soggetti che operano nel settore

sanitario specificamente individuati dalla norma hanno l'obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate che li utilizza per l'elaborazione della dichiara- 

CIGO, FIS e esonero contributivo: chi ne ha diritto e fino a quando


di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

La legge di conversione del decreto Energia conferma e definisce le regole per l'utilizzo delle nuove settimane di cassa integrazione e dell'esonero del contributo addizionale per alcuni settori economici colpiti dalla crisi ucraina. In particolare, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che hanno raggiunto la durata massima complessiva delle integrazioni salariali, possono fruire, fino al 31 dicembre 2022, di ulteriori 26 settimane. Nuove settimane di assegno di integrazione salariale sono previste per i datori di lavoro appartenenti al settore turismo e della ristorazione, che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo ricompreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022. Come si accede alla CIGO? A chi spetta l'esonero dal versamento della contribuzione addizionale?

Convertito in legge il **decreto Energia** che ha introdotto novità per la **CIG** e per il **FIS** per il solo anno 2022.

La legge n. 51/2022, di conversione del D.L. n. 21/2022 conferma e "stabilizza" le ulteriori settimane CIG e FIS/Fondi nonché l'esonero del contributo addizionale per al-

cuni settori economici particolarmente colpiti dalla crisi ucraina. Si tratta in particolare delle disposizioni che prevedono:

- un **ulteriore periodo di CIG** per i datori di lavoro che hanno raggiunto i limiti di durata massima complessiva delle integrazioni salariali (24 mesi nell'arco di 

Fisco

I chiarimenti delle Entrate

Trasmissione dati TS: sanzione di 100 euro sulla violazione relativa a ogni documento ma ravvedibile

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

La sanzione di 100 euro prevista per le violazioni relative alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria si applica per ogni documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato senza alcuna possibilità di ricorrere al cumulo giuridico. È, però, possibile ricorrere al ravvedimento operoso e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022.

È arrivata, con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 23 maggio 2022, una importante precisazione in merito al **regime sanzionatorio** applicabile alle **violazioni** relative alle **comunicazioni dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**.

I soggetti che operano nel settore sanitario specificamente individuati dalla norma hanno l'obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate che li utilizza per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, il chiarimento verte sulle modalità applicative della sanzione prevista per le violazioni sulla trasmissione dei dati stabilita nella misura di 100 euro per ogni "comunicazione" con un massimo di 50.000 euro.

Il dubbio verteva sull'esatta definizione del termine "**comunicazione**" ovvero se dovesse riferirsi ad ogni singolo documento o, in modo più elastico, a ciascun flusso di dati trasmesso e cioè al singolo file di dati oppure, ancora, alle spese relative ad ogni singolo codice fiscale.

Inoltre, da ciò derivavano dubbi su come ricorrere eventualmente al ravvedimento operoso per sanare le violazioni.

A dire il vero, nella risoluzione, l'Agenzia assume una **posizione abbastanza penalizzante** per i contribuenti ma, per capire meglio come si giunge a tale conclusione, occorre partire dall'analisi delle norme in materia.

Disciplina sanzionatoria sulla trasmissione dei dati al STS

La norma in questione è l'art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014, secondo cui:

- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al STS si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997, con un massimo di 50.000

euro;

- nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa;

- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Il riferimento all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 ha la funzione di escludere l'applicazione dell'istituto del concorso di violazione e continuazione, disciplinato, appunto, da tale articolo.

Dubbi interpretativi

La norma, come sopra riportato, parametrizza la sanzione di 100 euro ad "ogni singola comunicazione".

Tale inciso, rapportato alle modalità operative previste dal D.M. 31 luglio 2015 per la trasmissione dei dati, ha creato qualche dubbio su cosa intendere per "comunicazione".

Infatti, si ricorda che l'invio dei dati di spesa può avvenire secondo tre diverse modalità:

- utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;
- invio di ogni singola spesa (c.d. web service sincro- no);
- invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (c.d. web service asincrono).

Pertanto, alla luce delle suddette modalità tecniche, è sorto il dubbio se la parola "comunicazione" si riferisca:

- al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;
- al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria;
- alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file;
- ad altro ancora.

In passato, una parte della dottrina aveva osservato che se il termine "comunicazione" indicasse i dati relativi

a ciascun paziente, la sanzione, oltre a essere più gravosa, diventerebbe variabile in relazione al numero di prestazioni effettuate nell'anno antecedente.

Mentre potrebbe essere più **vantaggiosa** se si riferisse al singolo invio al STS, nell'ipotesi di trasmissione cumulativa in una sola volta.

Infatti, in questa ultima ipotesi, la sanzione si attesterebbe sempre su euro 100, o su un terzo di tale ultimo valore.

Posizione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha preso posizione su tale problematica con una **interpretazione** che **non** appare molto **favorevole ai contribuenti**.

Infatti, seppur non sia stata sposata la tesi della sanzione "pro-capite" ovvero per ciascun codice fiscale, per le Entrate non è possibile nemmeno applicarla per singolo blocco di dati contenuti nel file.

Ciò, secondo l'Agenzia, è in linea con l'intento perseguito del Legislatore, che può desumersi dalla relazione illustrativa alla norma, e cioè quello di garantire una "risposta punitiva adeguata e congrua".

Pertanto, si legge nella risoluzione, il termine "singola comunicazione" si deve intendere riferito a "singolo documento di spesa" errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria.

In definitiva, è irrilevante il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono, in quanto la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico considerato che la norma esclude il ricorso all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

È, però, possibile utilizzare il **ravvedimento operoso**.

A tal fine, valgono le seguenti osservazioni:

- il **codice tributo** da indicare nel modello F24 è **8912** "Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA";
- qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione per il ravvedimento, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a 1/3 con un massimo di 20.000 euro.

Fisco

La FAQ delle Entrate

Cessione parziale dei crediti fiscali: l'interpretazione dell'Agenzia farà ripartire gli acquisiti delle banche?

di Claudio Carpentieri - Responsabile Dipartimento politiche fiscali e societarie CNA

L'ultimo cessionario non deve obbligatoriamente acquistare tutte le rate residue del piano di ammortamento previsto per i crediti fiscali: nella FAQ del 19 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la codificazione dei crediti è riferita a ogni singola rata e non a tutto l'ammontare del credito, pertanto, la cessione può riguardare anche una sola rata, mentre la rata di per sé non può essere parzializzata. Questa interpretazione dell'Agenzia è determinante per la ripresa degli acquisti dei crediti da parte degli intermediari finanziari: si rende così compatibile il divieto normativo della cessione parziale dei crediti con la possibilità di cedere esclusivamente le rate dei crediti d'imposta in scadenza nell'anno.

In diritto tributario esistono delle soluzioni tecniche basate su interpretazioni forti, che riescono a dare soluzione a problemi concreti, ancora più importanti di quanto fatto tramite una norma che aveva lo stesso scopo. Ci si riferisce, in particolare, al problema riferito al sostanziale fermo degli intermediari finanziari negli acquisiti di **crediti fiscali relativi a detrazioni fiscali** per lavori edili, maturati dalle imprese e dalle famiglie, optando per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Questo, sintesi, sta creando problemi finanziari a moltissime imprese che, per restare sul mercato, hanno comunque garantito la possibilità di ottenere lo sconto in fattura ai propri clienti, confidando nella possibilità di recuperare quanto prima il credito maturato riferito allo sconto riconosciuto, tramite la corrispondente cessione a un intermediario finanziario, rivelatasi poi disastrosa. Gli intermediari, infatti, a seguito delle **limitazioni alla cedibilità** dei crediti che non gli consentivano più di ri-cedere i crediti ad altri soggetti fuori dal circuito bancario, hanno bloccato qualsiasi ulteriore acquisto dei crediti fiscali.

I motivi che hanno portato gli intermediari finanziari a bloccare l'acquisizione dei crediti sono sostanzialmente tre:

- l'enorme **ammontare di crediti acquistati nel corso del 2021** che ha sostanzialmente **colmato il plafond** dei crediti fiscali in giacenza fissato dagli intermediari finanziari, anche grazie alle norme che hanno prima impedito e poi limitato la cedibilità dei crediti a decorrere dal 12 novembre 2021;

Secondo stime prudenziali, l'ammontare complessivo dei crediti maturati e ceduti nell'anno 2021 da imprese e famiglie ammonta a circa 29 miliardi, in ragione di circa 62 miliardi di spese per lavori edili sostenute nell'anno. L'ammontare di crediti scomputati ogni anno dalle imposte, sempre secondo delle stime prudenziali, sarà pari a circa 4,8 miliardi.

- la forte avversità degli intermediari finanziari al rischio di ulteriori modifiche normative che potrebbero impattare negativamente sulle strategie di utilizzo dei crediti (in materia di utilizzi dei crediti fiscali in parola sono state fatte 5 modifiche in 5 mesi);

- il **divieto di ri-cessione parziale** entrato in vigore dal 1° maggio 2022. Se, infatti, per obbligo, l'intermediario finanziario è tenuto a vendere il totale ammontare del credito per tutti gli anni in cui esso può essere fruito, non ci sarà alcuna impresa disposta ad acquistarlo. Nessuna impresa, infatti, sarà disposta a rinunciare alla liquidità per avere un beneficio consumabile in 5 o anche 10 anni secondo la natura della spesa da cui il credito è emerso.

Leggi anche Bonus edilizi, cessioni parziali vietate dal 1° maggio

Le ultime disposizioni che consentono agli intermediari finanziari di cedere i crediti ai propri **"correntisti professionali privati"** recate dall'art. 14, D.L. n. 50/2022, hanno apportato un contributo molto limitato alla soluzione del problema.

Leggi anche Cessione dei crediti fiscali: il decreto Aiuti farà ripartire gli acquisti degli intermediari finanziari?

Al contrario, la scelta dell'Agenzia delle Entrate (già anticipata con la risposta del Ministro dell'Economia e delle finanze **Daniele Franco** nel question time del 27 aprile 2022), di consentire le cessioni parziali dei crediti anche oltre la prima cessione, si ritiene apporti un **contributo determinante** alla ripresa degli acquisti dei crediti da parte degli intermediari finanziari.

La soluzione tecnica adottata dall'Agenzia delle Entrate, resa evidente nella FAQ pubblicata il 19 maggio 2022 sul proprio portale, rende **compatibile** il divieto normativo della cessione parziale dei crediti, con tutta evidenza collegato alla codificazione del credito preordinata al contrasto delle frodi (art. 121, comma 1-*quater*, D.L. n. 34/2020), con la possibilità di **cedere**

esclusivamente le rate dei crediti d'imposta in scadenza nell'anno.

Leggi anche Bonus edilizi: divieto di cessione parziale riferito alle singole rate

L'Agenzia delle Entrate, infatti, al fine di evitare che l'ultimo cessionario debba obbligatoriamente acquistare tutte le rate residue del piano di ammortamento previsto per i crediti fiscali, nella FAQ del 19 maggio 2022, indica che la codificazione dei crediti è riferita ad ogni singola rata e non a tutto l'ammontare del credito. Per cui la cessione può riguardare anche una sola rata, mentre la rata di per sé non può essere parzializzata.

In altre parole, nell'ipotesi in cui l'istituto di credito acquisisca un credito d'imposta di ammontare pari a 50.000 euro fruibile in cinque anni, il primo anno può cedere 10.000 euro al proprio correntista X, il secondo anno altri 10.000 euro al correntista Y e così via negli anni a venire, fino ad esaurimento delle quote.

Questa soluzione consentirà all'Amministrazione finanziaria di seguire la storia degli utilizzi dei crediti e delle successive cessioni e, al tempo stesso, consentirà agli ultimi cessionari dei crediti di ridurre i tributi dovuti nell'anno utilizzando in compensazione un credito d'imposta acquistato con una somma di denaro inferiore al suo valore nominale.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2022

Rivalutazione marchi e avviamenti nel quadro RQ del modello Redditi SC 2022

di Roberta Aiolfi

di Valerio Artina - Dottori commercialisti in Bergamo

La legge di Bilancio 2022 ha modificato la deducibilità dell'ammortamento per i marchi e gli avviamenti oggetto di rivalutazione prevedendo la deducibilità in 50 anni anziché in 18 anni. È peraltro possibile mantenere la deducibilità dell'ammortamento per diciottesimi mediante il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva (con aliquote differenziate del 12, 14 e 16 per cento, in aggiunta a quanto già corrisposto. Nel caso in cui si decida di versare la maggior imposta sostitutiva, nel quadro RQ del modello Redditi 2022 Società di capitali è stata prevista una nuova apposita sezione (la sezione XXIV), da compilare per la determinazione dell'importo da versare.

il decreto Agosto (art. 110, D.L. n. 104/2020) ha permesso a molte società di procedere nella dichiarazione relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 con la **rivalutazione** fiscale di beni d'impresa e partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, mediante il pagamento della relativa imposta sostitutiva e con eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.

L'**imposta sostitutiva**, pari al 3%, doveva essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Rivalutazione marchi e avviamenti: versamento della maggior imposta sostitutiva

Con l'approvazione dell'art. 1, comma 622, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) il Legislatore è intervenuto a **modificare la deducibilità dell'ammortamento** limitatamente ai marchi e agli avviamenti oggetto di rivalutazione, prevedendo la **deducibilità in 50 anni** anziché in 18 anni (come previsto dall'art. 103 TUIR).

Leggi anche

- Rivalutazione di marchi e avviamento: deduzione in 50 anni
- Ammortamento in 50 anni con effetto retroattivo: quali vie d'uscita?
- Rivalutazione e riallineamento: effetti contabili della deducibilità in 50 anni
- Rivalutazione: come evitare le ricadute contabili della rinuncia agli effetti fiscali?

L'ammortamento può essere effettuato fiscalmente in 18 anni laddove quest'anno si provveda al versamento

di un'ulteriore imposta sostitutiva, in aggiunta a quanto già corrisposto.

In seguito alla modifica normativa, i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di marchi ed avviamenti possono ora decidere di:

1. mantenere il periodo di ammortamento previsto dall'art. 103 TUIR mediante versamento di una maggior imposta sostitutiva;

Leggi anche Rivalutazione dei marchi: conviene l'ammortamento a 1/18 versando l'imposta sostitutiva?

2. procedere con l'ammortamento fiscale in 50 anni con gestione **del doppio binario**;

3. **revocare** gli effetti fiscali della rivalutazione con conseguente rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva precedentemente versata.

Nel caso in cui si decida di versare la maggior imposta sostitutiva, nel **quadro RQ del modello Redditi 2022 SC** è stata prevista una **nuova sezione XXIV** da compilare per la determinazione dell'importo da versare.

Maggior imposta sostitutiva da versare

È quindi possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo dell'importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell'art. 110, da effettuare in un **massimo di due rate di pari importo** di cui:

- la **prima** con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

- la **seconda** con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative

al periodo d'imposta successivo.

Aliquota	Casistica
12%	parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro = ulteriore versamento + 9% rispetto a quanto già versato il precedente esercizio
14%	parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro = ulteriore versamento + 11% rispetto a quanto già versato il precedente esercizio
16%	parte dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro = ulteriore versamento + 13% rispetto a quanto già versato il precedente esercizio

Come compilare il quadro RQ di Redditi SC 2022

Nel caso in cui si decida di effettuare il versamento della maggior imposta sostitutiva è necessario compilare il quadro RQ della dichiarazione dei redditi di quest'anno.

Leggi anche Opzione per l'ammortamento di marchi e avviamenti nel quadro RQ del modello Redditi

Nel quadro RQ del modello Redditi SC 2022 (provvedimento 31 gennaio 2022) è stata, infatti, prevista una **nuova sezione XXIV** per i soggetti che intendono **dedurre in 18 anni** il maggior valore imputato ad attività immateriali (marchi ed avviamenti).

SEZIONE XXIV Rivalutazione delle attività immateriali		Maggiori valori immateriali	Imposta calcolata	Imposta art. 110 c. 4 D.L. 104/20	Imposta dovuta
RQ100	1	2	3	4	
				Prima rata	5

Nel **rigo RQ100** va indicato:

Colonna 1: ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali

Colonna 2: l'imposta sostitutiva calcolata complessivamente sull'ammontare di colonna 1 applicando le aliquote:

- del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.

Colonna 3: l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020

Colonna 4: la differenza tra la colonna 2 e la colonna 3, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato, utilizzando l'apposito codice tributo, in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima, da indicare in colonna 5, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

Nel caso in cui in precedenza si sia proceduto alla rivalutazione di **più beni immateriali** (marchi ed avviamenti), compilando rispettivamente i **rigi RQ100 e RQ101** del modello Redditi 2021, nell'ipotesi in cui si decida per il versamento della maggiore imposta per

entrambi gli intangibles, sarà necessario compilare diversi rigi RQ100 del modello Redditi 2022.

Revoca della rivalutazione

La legge di Bilancio 2022, in via opzionale, consente agli interessati di **revocare, anche parzialmente**, l'applicazione della disciplina dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020, esercitando il diritto alla restituzione delle imposte sostitutive versate secondo modalità e termini definiti con provvedimento del dell'Agenzia delle Entrate.

La locuzione "anche parzialmente" deve riferirsi alla facoltà di revocare la rivalutazione/riallineamento avendo riguardo anche solo ad alcuni dei beni materiali e immateriali oggetto della precedente scelta operata dai contribuenti di aderire alla disciplina agevolativa in esame. Un'interpretazione diversa, infatti, non consentirebbe il rispetto del divieto di riallineamento parziale delle differenze di valore (cfr. circolari n. 18/E del 2006 e n. 57/E del 18 giugno 2001, punto 2.1).

La revoca degli effetti fiscali della rivalutazione ha come conseguenza il **rimborso** o la **compensazione** nel modello F24 dell'imposta sostitutiva già versata del 3%.

Affrancamento della riserva

Si evidenzia che nella circolare n. 6/E/2022 vi è un **netto cambio di direzione** rispetto alla prassi precedente con riferimento alla base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% ai fini dell'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta: nella circolare l'Agenzia - dichiarando superati i precedenti in senso contrario - prende atto che la Corte di

Cassazione ha in più occasioni affermato che la **base imponibile** è costituita dall'**importo della riserva iscritto in bilancio**, al netto della sostitutiva pagata per la rivalutazione o il riallineamento.

Fisco

Per ridurre il gap IVA

e-fattura obbligatoria per i forfetari: il decreto PNRR 2 anticipa la riforma fiscale

di Fabio Avenale - Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

Il decreto PNRR 2 (D.L. n. 36/2022) introduce alcune modifiche normative finalizzate alla riduzione del tax gap da omessa fatturazione. Gli interventi poggiano, da un lato, sull'estensione - dal 1° luglio 2022 - dell'obbligo di emettere la fattura elettronica anche ai soggetti in regime forfetario; dall'altro sulla decorrenza anticipata al 30 giugno (rispetto alla data del 1° gennaio 2023) delle sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS. Vengono in tal modo anticipate alcune previsioni della riforma fiscale di accompagnamento del PNRR.

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (decreto PNRR 2) introduce alcune modifiche di carattere tributario che rappresentano alcuni degli **obiettivi della riforma fiscale** di accompagnamento al **PNRR**.

Occorre evidenziare, in via preliminare, che il Ministero dell'Economia e delle finanze in data 21 dicembre 2021 ha emanato una relazione a favore del Governo al fine di suggerire le modalità opportune per **ridurre l'evasione fiscale derivante da omessa fatturazione**.

In particolare, il MEF osserva che nel corso del primo semestre del 2022 il Governo dovrà definire ed attuare, attraverso appositi atti normativi primari e secondari, una strategia di rinnovato contrasto dell'evasione da omessa fatturazione, come previsto dal punto v) del Traguardo M1C1-103, Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale contenuto nel **PNRR**.

Tali obiettivi, secondo la relazione predisposta dal MEF, potranno essere raggiunti con differenti possibili interventi.

Il D.L. n. 36/2022 attua quanto suggerito dal MEF in relazione a:

- ampliamento dei soggetti tenuti all'emissione della **fattura elettronica**, abolendo, di fatto, le categorie di contribuenti che erano esentati da tale obbligo (contribuenti in regime forfetario);
- rafforzamento dell'analisi del rischio di evasione basata sui dati relativi alle commissioni sui **pagamenti elettronici** comunicate dagli intermediari finanziari introducendo la possibilità di utilizzare anche i dati relativi agli importi incassati "elettronicamente" dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa telematici. In tal modo sarà possibile prescindere da ricostruzioni di tipo induttivo basate sui tassi delle commissioni, avendo a disposizione "microdati" relativi all'ammontare delle singole operazioni.

Occorre peraltro evidenziare che altri obiettivi individuati nella relazione del MEF non sono stati ancora recepiti nel decreto PNRR 2.

Mancato pagamento con POS: sanzioni anticipate

Attualmente, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali hanno l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.

A seguito delle modifiche disposte dall'art. 19-ter, comma 1, lettera b), D.L. n. 152/2021, recante "Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito", è stata inserita un'apposita previsione sanzionatoria al comma 4-bis dell'art. 15, D.L. n. 179/2012. Infatti, al fine di superare il mancato allineamento normativo derivante dalla sussistenza di un obbligo, rispetto alla cui violazione mancava la relativa sanzione, il comma 4-bis prevede una specifica sanzione per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con carta di debito o carta di credito. Secondo l'impianto normativo vigente, la sanzione è applicabile a "decorrenza dal 1° gennaio 2023".

La previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a **disincentivare comportamenti cash-based**, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella **Milestone M1C1 -103 del PNRR** (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali - tax compliance - e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede "l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici".

Considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata milestone del PNRR, il decreto interviene sulla decorrenza di

applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, sostituendo il richiamo al “1° gennaio 2023” con il “**30 giugno 2022**”. Tanto al fine di adeguarne l’operatività alle previsioni del PNRR.

e-fattura obbligatoria anche per i forfetari

L’obbligo di fatturazione elettronica “esteso” decorre **dal 1° luglio 2022**. In via transitoria, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, non si applicheranno ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la **fattura elettronica sarà emessa entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell’operazione.

Il D.L. n. 36/2022 prevede l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti attualmente esenti ad eccezione - e comunque fino al 31 dicembre 2023 - dei soggetti che abbiano percepito compensi non superiori a 25.000 euro nell’esercizio precedente. Ciò è motivato dal fatto che la mancata estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti che hanno diritto al regime forfetario implicava limitazioni nello svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione. Difatti, secondo quanto riportato nella relazione del MEF del dicembre 2021, tali soggetti hanno raggiunto, nell’anno 2019, una numerosità pari a circa 1,8 milioni e, per l’effetto, la mancanza delle informazioni relative alle operazioni attive dagli stessi effettuate produce un *vulnus* alle esigenze di completezza dei dati e limita l’attivazione di iniziative volte a stimolare i corretti versamenti. Inoltre, tenuto conto che la generalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica ha portato una riduzione del gap IVA, rispetto al 2018, di circa 2,4 punti percentuali, corrispondenti al recupero pari all’incirca a 3,5 miliardi di euro, l’ampliamento della platea dei soggetti sottoposti a tale adempimento potrebbe risultare in un **ulteriore riduzione del gap**.

L’introduzione di tale obbligo non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento; restano, inoltre, fermi i principi generali che regolano l’emissione della fattura, di cui all’art. 21 del IVA, in base ai quali il documento è emesso dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, il decreto PNRR 2 prevede un termine a partire dal quale questi soggetti passivi sono tenuti all’adempimento della fat-

turazione elettronica, fissato alla data del 1° luglio 2022 e stabilisce che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo che ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Altri possibili interventi previsti dal MEF ma non (ancora) recepiti

Non sono stati inclusi nel decreto PNRR 2 altri possibili interventi previsti dal MEF nella relazione di dicembre 2021: si tratta, in particolare, (i) delle modifiche al regime del cashback e (ii) dell’incentivo alla compliance fiscale.

Cashback

L’adozione del meccanismo del cashback ha avuto parziali effetti positivi per il recupero dell’evasione, tuttavia, trattandosi di uno strumento molto costoso, non dovrebbe essere riproposto.

Osserva il MEF che, per contrastare l’evasione, seppure in specifici settori, un elemento fondamentale del patto fiscale tra Stato e cittadini è che lo Stato provveda a rendere efficienti i propri comportamenti, non solo quelli relativi all’amministrazione finanziaria, ma anche quelli inerenti all’efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

In questa prospettiva potranno essere valutati possibili interventi normativi per il miglioramento del funzionamento della lotteria degli scontrini, che è uno strumento particolarmente efficiente dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici potenziali.

Tali interventi potrebbero consistere in due punti:

- una revisione del sistema premiale, in modo da aumentare il numero di vincite, ancorché di importo ridotto;
- una semplificazione dell’attuale regolamentazione della lotteria.

Incentivo alla compliance fiscale

L’incentivo alla compliance potrà essere realizzato con due distinti processi:

- le attività di stimolo alla compliance;
- le attività di controllo sostanziale.

In relazione alle prime, risulta opportuno descrivere il ciclo di vita delle c.d. “lettere cambia verso” che dovrebbero essere inviate ai contribuenti che appaiono rientranti tra quelli a rischio di evasione - sulla base dell’applicazione di strumenti di data analysis avanzati e la interoperabilità delle banche dati - che si articola come segue:

- individuazione, grazie alle tecniche di analisi del rischio, delle posizioni che presentano anomalie e creazione di liste selettive;

- ingegnerizzazione delle liste selettive, in collaborazione con SOGEI;
- invio delle comunicazioni ai contribuenti;
- assistenza ai contribuenti che si rivolgono alle strutture dell'agenzia per avere chiarimenti, ovvero per presentare la documentazione;
- verifica, rispetto ai contribuenti che non hanno fornito giustificazioni o che hanno esibito documentazione e addotto argomentazioni non conferenti, dell'avvenuta correzione, tramite l'istituto del ravvedimento operoso, dell'errore segnalato punto e, creazione di ulteriori liste selettive composte dai contribuenti nei cui confronti continua a sussistere un rischio fiscale;
- trasmissione delle liste agli uffici operativi per l'avvio dell'attività di controllo sostanziale.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus Bici e Monopattino elettrico: la percentuale di fruizione è pari al 100%

La percentuale del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario del bonus bici e monopattino elettrico è pari al 100% dell'importo risultante dall'ultima istanza validamente presentata. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 176217 del 23 maggio 2022, con cui ha specificato che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d'imposta 2022. Si riorda che l'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta doveva essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 176217 del 23 maggio 2022, riguardante la determinazione della percentuale del credito d'imposta spettante, di cui all'articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il comma 1-septies dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate e nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 28363 del 28 gennaio 2022, emanato ai sensi del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 settembre 2021, sono state definite le **modalità applicative** per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro. In particolare, il richiamato provvedimento del 28 gennaio 2022 prevede che:

-l'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta è presentata all'Agenzia delle entrate dal 13 aprile al **13 maggio 2022**;

-ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la **percentuale** del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario;

-la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta in base al rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (pari a **5 milioni di euro**) e l'importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è **pari al 100 per cento**. L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è inferiore al suddetto limite di spesa di 5 milioni di euro.

Con il nuovo provvedimento è stato reso noto che la percentuale del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al **100% dell'importo** risultante dall'ultima istanza validamente presentata.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d'imposta 2022.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 23/05/2022, n. 176217

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus: dall'impianto fotovoltaico contestuale alla realizzazione di un ascensore per disabili al cambio di destinazione d'uso

Nell'ipotesi di realizzazione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, che rientra tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia", il limite di spesa ammesso al Superbonus per l'installazione contestuale dell'impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza. Si tratta di uno

dei chiarimenti forniti in tema di Superbonus da parte dell'Agenzia delle Entrate con una serie di risposte a interpello pubblicate in data 23 maggio 2022, con cui sono stati ricordati i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché i limiti di spesa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 23 maggio 2022 una serie di risposte a interpello in tema di **Superbonus**.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Il **Superbonus** spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati.

Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, la norma prevede che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Sulla base di tale disposizione, l'agevolazione spetta anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sotto il profilo **oggettivo**, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e

alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. **interventi "trainanti"**) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati, tra l'altro, su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia "trainanti", sia "trainati").

Installazione di impianto fotovoltaico e realizzazione di ascensore per disabili: il limite di spesa
Con la risposta a interpello n. 287 del 23 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che tra gli **interventi "trainati"** rientrano, a determinate condizioni, anche gli interventi previsti dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Si tratta in particolare degli interventi finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, inoltre, tra gli **interventi "trainati"** rientra, a determinate condizioni, anche l'installazione di **impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su determinati edifici; in tale ipotesi l'ammontare complessivo delle spese ammesso alla detrazione è pari a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

Come chiarito, al riguardo, con la citata circolare n. 24/E del 2020 il predetto limite di spesa è ridotto, ai sensi del medesimo comma 5, ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui l'installazione di impianti solari fotovoltaici sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Quindi nell'ipotesi di realizzazione di un nuovo **vano ascensore** per il superamento delle barriere architettoniche, che rientra tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia", il limite di spesa ammesso al Superbonus per l'installazione contestuale dell'impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica di cui al comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza.

Ciò in quanto, ai fini della riduzione del **limite di spesa** previsto dalla norma, non assume rilievo l'eventuale collegamento funzionale tra l'installazione dell'im-

pianto solare fotovoltaico e l'intervento di "ristrutturazione edilizia", essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi.

Superbonus per locatario di un appartamento

Con la risposta a interpello n. 288 del 23 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in linea di principio in applicazione di un **criterio "oggettivo"** che valorizza l'utilizzo effettivo dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore all'immobile medesimo (proprietario, possessore o detentore), non rileva, ai fini del Superbonus, che l'immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società.

Resta fermo, tuttavia, che la **detrazione** è, in ogni caso esclusa, qualora l'immobile oggetto degli interventi non rientri nell'ambito applicativo dell'agevolazione.

Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui l'intervento riguardi una unità immobiliare di categoria A/8 o A/9 (escluse ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 119) oppure che faccia parte di un edificio composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.

In sostanza, ad esempio, il conduttore di una unità immobiliare di proprietà di una società che **sostiene spese** per interventi di efficienza energetica con il consenso del proprietario, ha diritto alla detrazione qualora tale immobile faccia parte di un edificio in condominio, mentre è escluso dall'agevolazione qualora l'unità immobiliare non sia **funzionalmente autonoma** e non disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e faccia parte di un edificio interamente di proprietà di tale società trattandosi di una fattispecie non ammessa al Superbonus.

Va, infine, precisato che il Superbonus non spetta, in ogni caso, ai soci di una società che svolge **attività commerciale**, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all'impresa. Tale preclusione sussiste anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base di un contratto di locazione o di comodato.

Superbonus e limiti di spesa

Con la risposta a interpello n. 289 del 23 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che con particolare riguardo ai limiti di spesa, per la realizzazione degli **interventi antisismici** l'importo di spesa am-

messo al Superbonus è pari a 96.000 euro nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari e l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Ciò comporta che qualora l'intervento antisismico riguardi **due corpi di fabbrica**, il contribuente avrà diritto a fruire di un limite massimo di spesa pari a 192.000 euro (96.000 x 2). Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi quali, ad esempio, quelli per il rifacimento delle **pareti esterne** e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell'impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l'intervento nel suo complesso, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei predetti limiti, inoltre, vanno computate anche le spese riferite agli ulteriori interventi edilizi, diversi da quelli di completamento **dell'intervento antisismico**, tra cui, in linea di principio, quelli di ristrutturazione e miglioramento funzionale dell'autorimessa pertinenziale alle due unità abitative.

Considerato che la qualificazione delle **opere edilizie** spetta al Comune o altro ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori, ai fini del Superbonus occorre, pertanto, che dal suddetto documento amministrativo risulti che l'intervento rientri nella ristrutturazione edilizia.

Con il parere prot. n. 1156 del 2 febbraio 2021, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha precisato che in caso di **interventi di demolizione** e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi "trainanti" e "trainati" di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il **volume ante-operam**.

In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di **fatturazione**, le spese riferite agli interventi sul **volume ante-operam** da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus. Ne consegue che, con specifico riferimento all'intervento di realizzazio-

ne di **sistema centralizzato a biomassa** a servizio due alloggi, trattandosi di una sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 per unità immobiliare con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam ed al volume attualmente non riscaldato.

Con specifico riferimento all'intervento di sostituzione degli infissi, considerato che i lavori di **demolizione e ricostruzione** possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi e tenuto conto che, in questi casi, il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015 (c.d. decreto "Requisiti Minimi"), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni, va valorizzata la sola situazione finale. Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora, nell'ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l'orientamento degli infissi.

Superbonus e cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari

Con la risposta a interpello n. 290 del 23 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che con riferimento agli interventi realizzati sulle **parti comuni** di un edificio, con la circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato che, utilizzando un **principio di "prevalenza"** della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio in condominio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni. Tuttavia, se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da **parte dei possessori** o detentori di unità immobiliari che sono destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio.

Al riguardo, si precisa che, ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato "Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria".

Nel caso di interventi che comportino il **cambio di destinazione** di uso di una o più unità immobiliari all'in-

terno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/05/2022, n. 287

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/05/2022, n. 288

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/05/2022, n. 289

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/05/2022, n. 290

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema TS: come applicare la sanzione

In relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22 del 23 maggio 2022, con cui ha evidenziato che detta sanzione resta, invece, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo 8912 "Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA".

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 23 maggio 2022 la risoluzione n. 22 in tema di violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria.

L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 dispone che ai fini della elaborazione della **dichiarazione dei redditi**, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chi-

rurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

I soggetti specificamente individuati dalla norma appena richiamata hanno, dunque, l'obbligo di **inviare al Sistema tessera** sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate che li utilizza per l'elaborazione della **dichiarazione dei redditi** precompilata.

Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 luglio 2015 sono state definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.

Lo stesso decreto ha, altresì, previsto che la trasmissione dei predetti dati debba essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa dall'assistito.

Successivamente è stato previsto che la trasmissione è effettuata:

- entro il **8 febbraio 2021**, per le spese sostenute nell'anno 2020;
- entro il **30 settembre 2021**, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
- entro il **8 febbraio 2022**, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;
- entro il **30 settembre 2022**, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- entro il **31 gennaio 2023**, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023.

In merito al **trattamento sanzionatorio dell'obbligo** di cui si discute, l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la **sanzione di euro 100** per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000.

Nei casi di errata **comunicazione dei dati** la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è

ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Pertanto, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, contenuti nei documenti fiscali, nonché della volontà del legislatore di valorizzare la "reazione sanzionatoria" in caso di **inadempimento**, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concetto di "comunicazione" contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni **singolo documento** di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

Una diversa lettura non consentirebbe, infatti, di ottenere l'**effetto dissuasivo** prospettato nella relazione illustrativa.

In altre parole, la **sanzione di 100 euro** si applica per **ogni singolo documento** di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il **cumulo giuridico**.

La sanzione resta, invece, definibile mediante l'istituto del **ravvedimento operoso**, utilizzando il codice tributo 8912 "Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA" e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 23/05/2022, n. 22

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Criterio di cassa per il bonus barriere architettoniche 2022

In tema di detrazione del 75 per cento per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, riferendosi la norma alle spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della detrazione alla data di avvio degli interventi, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, al criterio di cassa e,

quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con una serie di risposte a interpello pubblicate in data 23 maggio 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 23 maggio 2022 una serie di risposte a interpello in tema di **detrazione del 75 per cento** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di **barriere architettoniche**.

L'articolo 16-bis del TUIR disciplina una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi ivi indicate effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze nonché sulle parti comuni degli edifici.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, la detrazione attualmente è pari al 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il **singolo immobile**; le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile.

Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle **parti comuni** che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento. Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più **contitolari dell'unità abitativa**, deve essere suddiviso tra gli stessi.

Ai sensi del comma 1, lett. e), del citato articolo 16-bis del TUIR, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle **barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di **gravità**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Come ribadito, da ultimo, con la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E si tratta di opere che possono essere realiz-

zate sia sulle parti comuni che sulle **singole unità immobiliari** e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'insediamento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici che presentino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).

La detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle **barriere architettoniche**, è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori.

Nella medesima circolare n. 7/E del 2021 è stato, inoltre, chiarito che in caso di installazione, nel cavedio condominiale, **dell'ascensore** e di spesa sostenuta per intero da un solo condomino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti *ratione temporis*, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall'assemblea dei condomini, in quanto l'ascensore diviene "oggetto di proprietà comune" e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini.

Per l'**installazione di un montascale** la detrazione, invece, spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d'ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile. Anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile.

L'articolo 119-ter del decreto Rilancio, introdotto dall'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), inoltre, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una **detrazione dall'imposta lorda**, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La nuova agevolazione si aggiunge, tra l'altro, alla detrazione già prevista per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio è da ritenersi aggiuntiva, tra l'altro, al Superbonus di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio e, a differenza di quanto previsto per

tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 dell'articolo 119 del medesimo decreto Rilancio.

La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- **50.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **40.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- **30.000 a euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle **parti comuni di un edificio**, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 119-ter del decreto Rilancio ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata".

Riferendosi la norma alle **spese documentate** sostenute dal **1° gennaio 2022** al 31 dicembre 2022, senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della detrazione alla data di avvio degli interventi, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/05/2022, n. 291

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/05/2022, n. 292

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/05/2022, n. 293

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria: le novità delle Entrate

Migliorare e precisare le istruzioni amministrative sulle modalità di calcolo della giacenza media. Si tratta di uno degli obiettivi del nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio 2022, in tema di disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari. Il provvedimento è volto, tra l'altro, a ottimizzare l'elaborazione delle comunicazioni in ingresso, a migliorare la rappresentazione di alcuni dati qualificativi dei rapporti finanziari e a chiarire la semantica dei saldi e dei movimenti dei rapporti per cui tali valori sono previsti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 176227 del 23 maggio 2022, riguardante disposizioni concernenti le modalità e i termini di **comunicazione dei dati** all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari.

In un'ottica di generale miglioramento della qualità delle **informazioni** presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari, il provvedimento apporta alcune modificazioni a precedenti disposizioni allo scopo di:

- ottimizzare l'elaborazione delle **comunicazioni in ingresso**;
- migliorare la rappresentazione di alcuni dati qualificativi dei **rapporti finanziari**;
- migliorare e precisare le istruzioni amministrative sulle modalità di calcolo della **giacenza media**;
- chiarire la semantica dei **saldi** e dei movimenti dei rapporti per cui tali valori sono previsti;
- adeguare i termini di conservazione delle **informazioni contabili** a quelli previsti dall'art 11, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011.

In particolare, il provvedimento apporta le seguenti

novità:

-Ai punti 1.1 e 1.2 vengono ridefiniti i termini per l'invio delle **comunicazioni mensili**, previsti dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008. Al punto 2.1 viene ridefinito il termine per l'invio della **comunicazione annuale** dei dati contabili dei rapporti finanziari, previsto dal provvedimento del 25 marzo 2013 come modificato dal provvedimento del 10 febbraio 2015. Il riferimento all'ultimo giorno lavorativo del mese, come termine previsto per l'adempimento delle comunicazioni, risponde all'esigenza di garantire l'allineamento dell'invio con la data di elaborazione, stabilita all'ultimo giorno del mese per ragioni di coerenza tecnica di gestione di eventuali comunicazioni di annullamento. Ai fini del presente provvedimento, pertanto, il sabato è considerato **giorno non lavorativo**. Il differimento del termine del 15 febbraio all'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio risponde all'esigenza di garantire agli operatori finanziari un termine più ampio per l'invio dei dati contabili annuali.

- Al punto 3.1 allo scopo di effettuare una efficace attività di misurazione della qualità, viene riscritto il punto 6 del provvedimento del 10 febbraio 2015, prevedendo che: la **scadenza tecnica**, precedentemente prevista al novantesimo giorno successivo al termine ordinario di invio della comunicazione annuale, per il consolidamento delle informazioni relative ai saldi e ai movimenti, è **fissata al 30 aprile**. Entro tale termine è possibile per l'operatore finanziario effettuare **comunicazioni integrative**, correttive spontanee e di risposta agli esiti 409 solamente con invii ordinari, con comunicazione di tipo 3 "saldi". Oltre tale termine, le informazioni relative ai dati contabili potranno essere comunicate solamente con altre tipologie di **comunicazione**, che prevedono record di tipo saldi, nell'ambito dell'invio straordinario; la risposta da parte degli operatori finanziari agli esiti automatizzati, di controllo della **incongruenza** delle informazioni trasmesse tra cui quelli di assenza del dato contabile (esiti 409) originariamente prevista entro 60 giorni, deve essere effettuata entro il mese successivo alla ricezione dell'esito. Viene confermato il termine di 90 giorni per correggere le anomalie relative ai codici fiscali dei soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai rapporti, specificando che le stesse vengono evidenziate nelle ricevute restituite in fase di accoglienza del flusso; la risposta da parte degli operatori finanziari ad ulteriori eventuali **esiti emergenti** dalle procedure di misurazione della qualità, applicate sulla banca dati, o dalle risultanze ottenute in fase di utilizzo, deve avvenire entro il mese successivo alla ricezione dell'esito; il **ri-**

spetto dei termini per le azioni finalizzate alla correzione di errori o incongruenze costituisce elemento rilevante per la valutazione delle violazioni commesse. La configurazione delle scadenze sopra illustrata avrà una auspicabile ricaduta positiva in termini di: **miglioramento dell'efficienza** del processo di acquisizione dei dati annuali e mensili allineandone l'elaborazione a fine mese; **miglioramento della qualità** delle informazioni trasmesse disponendo gli operatori finanziari di un termine più ampio per l'invio dei dati contabili annuali; anticipazione della **data di consolidamento** dei dati.

-Al punto 4.1 viene meglio precisata la definizione, già data nel provvedimento del 28 maggio 2015, per la descrizione del **calcolo della giacenza media**, riformulandola secondo la definizione fornita dalle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

-Al punto 5.1 si interviene sul punto 2.1 del provvedimento del 25 marzo 2013, relativo ai dati **oggetto della comunicazione**, per asseverare che la rilevazione dei saldi e dei movimenti da trasmettere all'Archivio dei rapporti finanziari per i tipi rapporto 1, 3 e 9 è riferita al concetto di "saldo contabile". Si chiarisce in tal modo l'equivoco ingenerato dal testo dell'esempio riportato nelle Istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili del 9 agosto 2013 che ha indotto diversi operatori finanziari a comunicare il "**saldo disponibile**" anziché il "saldo contabile".

-Al punto 5.2 è introdotta una specificazione della natura della valuta in cui è tenuto il rapporto, necessaria ad una migliore **rappresentazione delle informazioni** comunicate, ferma restando la codifica UIF della valuta.

-Al punto 6 viene esplicitato l'obbligo di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dei servizi di pagamento e dei contratti di convenzionamento, già oggetto di comunicazione all'Archivio medesimo con codice residuale "99 – altro rapporto". L'individuazione specifica dei contratti di convenzionamento e dei servizi di pagamento, tramite l'introduzione di un'apposita codifica (tipi rapporto 96 e 97), risponde all'esigenza di censire gli strumenti di trasferimento di fondi che possono considerarsi tra i più rappresentativi dell'evoluzione del mercato dei prodotti finanziari e **dell'e-commerce**. Nell'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori finanziari, la comunicazione dell'esistenza di un rapporto di convenzionamento esonera dalla comunicazione dei servizi di pagamento collegati allo stesso rapporto, essendo il contratto di convenzionamento inclusivo del relativo servizio di pagamento. Con l'attribuzione ai servizi di

pagamento e ai contratti di convenzionamento di una distinta connotazione e di un codice rapporto di nuova introduzione, oltre a chiarirne la **rilevanza** ai fini della comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari, si eliminano le incongruenze connesse all'utilizzo di una codifica generica.

-Al punto 8 viene sostituito il paragrafo 8.5 del provvedimento del 25 marzo 2013 in materia di **conservazione** dei dati contabili dei rapporti finanziari e, conseguentemente, del termine oltre il quale occorre effettuarne la cancellazione. A partire dal 2022 saranno scartate le comunicazioni relative ai rapporti contenenti i dati contabili riferiti ad anni precedenti a 10. Le comunicazioni trasmesse nel corso del 2022 saranno scartate se contenenti dati contabili riferiti al 2011.

-Al punto 9 viene definita la decorrenza delle disposizioni recate dal provvedimento.

Evoluzione delle specifiche tecniche.

Per quanto riguarda l'Allegato 1, la nuova versione riporta:

- una modifica al paragrafo relativo **all'annullamento** della comunicazione dei dati contabili. Per effetto della diversa formulazione dell'allegato, l'annullamento della comunicazione dei saldi e dei movimenti non sarà più possibile entro la data di consolidamento bensì entro la fine del mese solare in cui è stata inviata la comunicazione da annullare, termine già vigente per gli annullamenti di tutte le altre tipologie di comunicazione;

- un paragrafo relativo alle modalità e termini per la comunicazione delle nuove tipologie di rapporti;

- un paragrafo relativo a una nuova tipologia di **comunicazione straordinaria** volta a consentire azioni correttive che dovessero rendersi necessarie a seguito di operazioni societarie straordinarie.

Per quanto riguarda l'Allegato 2, la nuova versione della tabella dei tipi rapporto, contenuta nel documento di specifiche tecniche, introduce le seguenti modifiche:

- per il codice rapporto 1, viene chiarito che la codifica è riferita anche alle **carte prepagate** con IBAN;

- per il codice rapporto 23, i dati contabili da comunicare sono integrati degli importi riferiti alla somma totale dei premi versati dalla data di stipula della polizza, al netto dei riscatti, alla data di fine anno e alla data di fine anno precedente. Tale aggiornamento è dovuto alla necessità di ottenere la **comunicazione dei saldi** e dei movimenti delle polizze a carattere finanziario ogni anno; ciò ai fini della comunicazione all'INPS dei dati che concorrono al calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Senza la comunicazione annuale dei saldi delle polizze non sarebbe pos-

sibile ricostruire in autonomia il **patrimonio** del soggetto anche considerando l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate alla cancellazione di dati contabili riferiti ad annualità di oltre dieci anni precedenti l'anno di invio della comunicazione;

- per le carte di credito attualmente comunicate con il codice rapporto 15 si passa ad una rappresentazione distinta e dettagliata tramite l'introduzione di **nuovi codici rapporto** (codice 25, 27, 28, 29, 30). L'istituzione di codici rapporto specifici risponde all'esigenza di distinguere i prodotti finanziari in base al loro funzionamento, agli utilizzatori della carta e alla diversa rilevanza dei rispettivi dati contabili. L'aggiornamento dei dati contabili dei suddetti rapporti è in ragione della significatività di tali informazioni ai fini, rispettivamente, della spesa effettiva e della capacità di spesa potenziale e pertanto della diversa valenza ai fini dell'analisi del rischio di evasione nonché dei controlli ISEE;

- per le carte di debito e i **bancomat** viene istituito un nuovo tipo rapporto (codice rapporto 26) destinato ad acquisire ogni carta non prepagata che comporti l'addebito diretto delle spese, in maniera distinta rispetto al rapporto di provvista ed indipendentemente dal fatto che tale conto di appoggio sia o meno gestito dal medesimo operatore finanziario che ha emesso la carta di debito;

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 23/05/2022, n. 176227

Lavoro e previdenza

Nel decreto Energia

CIGO, FIS e esonero contributivo: chi ne ha diritto e fino a quando

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

La legge di conversione del decreto Energia conferma e definisce le regole per l'utilizzo delle nuove settimane di cassa integrazione e dell'esonero del contributo addizionale per alcuni settori economici colpiti dalla crisi ucraina. In particolare, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che hanno raggiunto la durata massima complessiva delle integrazioni salariali, possono fruire, fino al 31 dicembre 2022, di ulteriori 26 settimane. Nuove settimane di assegno di integrazione salariale sono previste per i datori di lavoro appartenenti al settore turismo e della ristorazione, che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo ricompreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022. Come si accede alla CIGO? A chi spetta l'esonero dal versamento della contribuzione addizionale?

Convertito in legge il **decreto Energia** che ha introdotto novità per la **CIG** e per il **FIS** per il solo anno 2022.

La legge n. 51/2022, di conversione del D.L. n. 21/2022 conferma e "stabilizza" le ulteriori settimane CIG e FIS/Fondi nonché l'esonero del contributo addizionale per alcuni settori economici particolarmente colpiti dalla crisi ucraina.

Si tratta in particolare delle disposizioni che prevedono:

- un **ulteriore periodo di CIG** per i datori di lavoro che hanno raggiunto i limiti di durata massima complessiva delle integrazioni salariali (24 mesi nell'arco di un quinquennio mobile) e della CIG (52 settimane in un biennio mobile)
 - per i datori di lavoro del **settore turismo**, stabilimenti terminali, ristorazione, attività ricreative, parchi divertimento e a tema che hanno raggiunto i limiti massima di durata dell'**assegno di integrazione salariale** (13/26 settimane in un biennio mobile a seconda dell'organico) un ulteriore periodo di 8 settimane
 - l'**esonero** fino al 31 maggio prossimo dal versamento del **contributo addizionale** per i datori di lavoro dei particolari settori produttivi/economici.
- Ma andiamo con ordine.

Ulteriore periodo di CIGO

I datori di lavoro di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria, che hanno **raggiunto la durata massima**:

- complessiva di **24 mesi** nell'arco di un quinquennio mobile tra trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale,
 - del trattamento ordinario di **52 settimane** nell'arco di un quinquennio mobile,
- hanno la possibilità di fruire, **fino al 31 dicembre 2022**, di un ulteriore "polmone" di integrazione sala-

riale ordinaria per un massimo di 26 settimane.

Non essendo prevista una deroga alla disciplina ordinaria, potranno accedere alle ulteriori settimane tutti i lavoratori in forza presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto l'intervento in possesso di una **anzianità di effettivo lavoro minima di 30 giorni** (salva l'ipotesi di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili).

La norma non prevede inoltre alcuna deroga agli altri principi generali in materia di CIG, ovvero:

- **obbligo dell'informativa preventiva** e della eventuale consultazione;
- **presentazione dell'istanza all'INPS** entro il termine ordinario di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di attività;
- obbligo di allegare la **relazione tecnica dettagliata**;
- riconduzione dell'evento ad una delle causali tipicizzate;
- obbligo di versamento del **contributo addizionale**;
- numero massimo di ore indennizzabili CIGO.

Ulteriori settimane di assegno di integrazione salariale

Per i datori di lavoro che occupano **fino a 15 dipendenti** e che svolgono una delle attività con codice Ateco riportato nell'allegato 1 del D.L. n. 21/2022 e che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, FIS e Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano che hanno terminato il contatore di assegno di integrazione salariale per raggiungimento del limite massimo, viene previsto un **ulteriore periodo** di copertura della **durata massima di 8 settimane** da fruire entro il prossimo 31 dicembre 2022.

Allegato I - Datori di lavoro destinatari

Turismo

- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)

Ristorazione

- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)

Attività ricreative

- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

Si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'assegno di integrazione salariale spetta in **misura**

differenziale a seconda del requisito **occupazionale del datore di lavoro**.

Requisito occupazionale datore di lavoro	Durata massima
Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti	13 settimane in un biennio mobile
Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 6 dipendenti	26 settimane in un biennio mobile

Leggi anche FIS: perchè il numero dei dipendenti condiziona l'erogazione dell'assegno

Per quanto riguarda il criterio di computo delle 13/26 settimane, l'INPS precisa che in considerazione del fatto che al FIS trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni in materia di CIG: pertanto troveranno applicazioni le indicazioni della circolare n. 58/2009 ovvero che i **limiti massimi** devono essere calcolati avendo a riferimento non una **intera settimana di calendario** ma le singole giornate di sospensione o riduzione di attività.

Esonero contributo addizionale (ma non per tutti)

Quale misura per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in

Ucraina, viene previsto per i datori di lavoro con **codice Ateco** indicato nell'allegato A del D.L. n. 21/2022 e che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo ricompreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022, l'esonero dal versamento della contribuzione addizionale.

Si tratta del contributo addizionale di cui all'art. 5 (**9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sino a un limite di 52 settimane in un quinquennio mobile, **12%** per il periodo fra 52 e 104 settimane e 15% oltre tale limite temporale), 29, comma 8 (**4%** della retribuzione persa) e 33, comma 2 (**1,5%** della retribuzione persa) del D.Lgs. n. 148/2015.

Allegato A

	Codici Ateco 2007
Siderurgia	CH 24.1 Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
Legno	AA 02.20 Legno grezzo CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Ceramica	CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
	CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
	CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica
	CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica
	CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
	CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
Automotive	CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
	CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)	CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)
	CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)
	CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
	AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

Tabella di sintesi delle novità

	Ulteriore periodo di CIG	Ulteriore periodo di asse- gno integrazione salariale	Esonero contributivo
Datori di lavoro destinatari	Destinatari della CIG	Fino a 15 dipendenti con co- dice Ateco allegato I	Con codice Ateco allegato A
Lavoratori beneficiari	Lavoratori subordinati in possesso anzianità di almeno 30 giorni di effettivo lavoro		
Condizioni	Aver raggiunto durata mas- sima integrazione salariale (24 mesi in un quinquennio mobile) e del trattamento or- dinario (52 settimane in un biennio mobile=	Aver terminato le 13/26 settimane in un biennio mo- bile di integrazione salariale	
Durata	26 settimane	8 settimane	Dal 22 marzo al 31 maggio 2022
Termine beneficio	31 dicembre 2022	31 dicembre 2022	31 maggio 2022

Lavoro e previdenza

Per i datori di lavoro

Ticket di licenziamento: aumentano i costi nel 2022

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Aumenta nel 2022 l'importo del contributo di licenziamento dovuto dai datori di lavoro per il finanziamento della NASpI e anche i casi in cui scatta l'obbligo di versamento del ticket. Per una corretta gestione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e in apprendistato è, quindi, indispensabile conoscere la normativa vigente e saper calcolare con esattezza gli importi dovuti da esporre nella denuncia contributiva Uniemens e da versare tempestivamente con il modello F24. Quali sono le regole da seguire? Quanto aumenta il costo del licenziamento nel 2022?

Il **ticket licenziamento** è un onere contributivo posto a carico delle aziende e dei datori di lavoro introdotto dalla cosiddetta Riforma Fornero (Legge n. 92/2012). È dovuto in tutti i casi in cui c'è un'**interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, ad eccezione di quando è il lavoratore a presentare le dimissioni.

L'impresa non è tenuta al pagamento del *ticket* per il licenziamento neppure nel caso di risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

Importo del contributo

La regola generale che si applica per la determinazione del contributo dovuto prevede che il datore di lavoro debba pagare il **41% del massimale mensile NASpI** per ogni **12 mesi di anzianità** del dipendente negli **ultimi 3 anni**.

Quindi, posto che l'importo del massimale NASpI individuato dall'INPS per il **2022** è pari a **1.360,77 euro**, il contributo dovuto dal datore di lavoro è di 557,92 euro per ogni 12 mesi di impiego, entro un tetto massimo, applicabile ai rapporti lavorativi di durata pari o superiore a 36 mesi, che non supera i 1.673,76 euro.

Durata del rapporto di lavoro	Anno 2021	Anno 2022	% aumento
12 mesi	547,51 euro	557,92 euro	2%
24 mesi	1.095,02 euro	1.115,84 euro	2%
36 mesi	1.642,53 euro	1.673,76 euro	2%

Nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore a un anno, il contributo dovuto viene riproporzionato nella misura di **46,49 euro mensili per ogni mese** in cui ha

avuto luogo il rapporto di lavoro (si considera assimilato a un mese un periodo di lavoro che abbia avuto durata pari almeno a 15 giorni).

Anzianità aziendale	Formula di calcolo	Importo 2022
6 mesi	$[(41\% \text{ del massimale NASpI} / 12) \times 6]$	279 euro
12 mesi	41% del massimale NASpI	557,92 euro
21 mesi	$(41\% \text{ del massimale NASpI}) + [(41\% \text{ del massimale NASpI}) / 12] \times 9$	976,36 euro
31 mesi	$[(41\% \text{ del massimale NASpI}) \times 2] + [(41\% \text{ del massimale NASpI}) / 12] \times 3$	1.255,32 euro
36 mesi o più	$(41\% \text{ del massimale NASpI} \times 41\%) \times 3$	1.673,76 euro

N.B. Non è prevista alcuna rideterminazione del contributo di licenziamento nel caso dei lavoratori impiegati con orario **part-time**: in questo caso, infatti, le regole per il calcolo sono le stesse previste per i lavoratori **full-time** e dunque il datore di lavoro deve farsi carico del contributo pieno.

Leggi anche [Ticket di licenziamento NASpI: quanto ammonta e come si calcola](#)

Maggiorazione del contributo

In caso di **licenziamento collettivo** da parte delle

aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'ammortizzatore sociale **CIGS**, l'importo del ticket va calcolato con un'**aliquota maggiorata dell'82%** (1.115,83 euro per le prime 12 mensilità, 3.347,49 euro per tre anni).

Inoltre, **in mancanza di un accordo sindacale**, l'importo va **moltiplicato per 3**; quindi, in tal caso, per i 36 mesi l'importo massimo, nel 2022, è pari a 10.042,48 euro per ciascun lavoratore.

Fattispecie	Importo contributo NASpI 2022
-------------	-------------------------------

Massimale NASpI	1.360,77 euro
Ticket licenziamento (82%) per 12 mesi	$1.360,77 \times 82\% = 1.115,83$ euro
Ticket licenziamento 2022 (anzianità pari o superiore a 36 mesi)	$1.115,83 \times 3 = 3.347,79$ euro
Ticket licenziamento 2022 (anzianità pari o superiore a 36 mesi) in caso di mancato accordo sindacale	$3.347,79 \times 3 = 10.042,47$ euro

Nuovi obblighi di contribuzione 2022

Le **cooperative** e i **loro consorzi** che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo:

- assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data (art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022).

In questo caso, si applica anche l'obbligo di versamento del *ticket* di licenziamento.

Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a fini NASpI si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di **apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) cui non si applica il *ticket* di licenziamento.

Leggi anche NASpI 2022: previsti nuovi obblighi contributivi per i datori di lavoro

Ticket licenziamento: quando è dovuto

I datori di lavoro sono obbligati a pagare questo contributo nei seguenti casi:

- licenziamento per **crisi finanziaria dell'impresa**;
- **licenziamento per giusta causa**;
- licenziamento per **giustificato motivo oggettivo o soggettivo**;
- licenziamento del lavoratore con contratto a chiamata;
- licenziamento **collettivo**, in assenza di un accordo sindacale;
- mancata trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
- **dimissioni per giusta causa**;
- dimissioni della **dipendente in maternità**;
- risoluzione consensuale con conciliazione obbligatoria effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro.

Quando non è dovuto

La legge prevede una serie di casi specifici di esclusione:

- **collaboratore domestico, operaio agricolo** oppure

operaio extracomunitario stagionale;

- **dimissioni**;
- scadenza di un contratto a tempo determinato;
- decesso del dipendente;
- **cambio d'appalto** (ad esempio, per le imprese di pulizia);
- fine cantiere nel settore edile;
- apprendistato per la qualifica.

N.B. Con il messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022, l'INPS ha comunicato che le **società** sottoposte a **procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria** destinate negli anni 2019, 2020 e 2021 di **CIG straordinaria**, limitatamente ai lavoratori ammessi all'integrazione salariale, sono **esonerate** anche per il **2022**.

Un altro caso particolare è quello che riguarda il contributo NASpI per le **imprese edili**, che sono esonerate dal versamento del ticket licenziamento nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e **chiusura del cantiere**.

Lavoro e previdenza

Comunicato stampa

Consulenti del lavoro a servizio della legalità

A un mese dal Festival del Lavoro 2022 cade la ricorrenza dei 30 anni della strage di Capaci di cui fu vittima il magistrato Falcone. La Categoria dei Consulenti del lavoro, presente a Palermo con l'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, conferma l'impegno per la promozione e la valorizzazione del lavoro etico, anche grazie all'investimento in orientamento e formazione dei giovani.

I Consulenti del Lavoro verso la creazione di una "Generazione Legalità" che superi il mero dato anagrafico per abbracciare coloro che credono possibile realizzare una realtà comune nell'alveo delle regole del vivere civile. E' questo il messaggio contenuto in un comunicato stampa diffuso dalla Fondazione dei Consulenti del lavoro il 23 maggio 2022, in cui viene presentato il Progetto "Generazione Legalità" che include iniziative di orientamento destinate ai più giovani. Proprio nel giorno in cui ricorrono i 30 anni dalla strage di Capaci, la Categoria si riunisce a Palermo, attraverso l'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, per il Neet Working Tour: l'iniziativa promossa dalla Ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, con l'obiettivo di dialogare con i ragazzi di etica e legalità sul lavoro. La "Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa" ricorda a tutti la responsabilità di far germogliare le intuizioni per la lotta alla mafia e al crimine organizzato dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

I Consulenti del Lavoro sono attori protagonisti della legalità a servizio della collettività attraverso:

- La cooperazione istituzionale a vari livelli, di cui è un esempio l'Osservatorio per la legalità istituito in collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per il contrasto ai fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
- i numerosi accordi Asse.Co. siglati dal Consiglio nazionale dell'Ordine con gli enti territoriali per la certificazione della conformità dei contratti;
- la creazione del videogame "Generazione Legalità" per parlare ai ragazzi di lavoro etico, avvicinarli alle organi di governo, nazionali ed europei, e far percepire loro la visione sovranazionale che anima le istituzioni comunitarie (il primo premio del gioco è un viaggio a Bruxelles nelle sedi di governo Ue).

«Dobbiamo ricordarci che possiamo essere portatori di

un messaggio di legalità nel momento in cui scegliamo di rinunciare ad azioni o comportamenti illeciti. Nel nostro piccolo, come nella gestione dei rapporti di lavoro e delle risorse umane. Siamo tutti chiamati a costruire un Paese migliore» afferma Marina Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ricordando che i professionisti devono essere un modello da seguire.

Al Festival del Lavoro 2022, in programma dal 23 al 25 giugno, è affidato il confronto sulle transizioni che interessano lavoro, economia e società che metterà a fuoco le scelte prioritarie per il Paese e il ruolo di politica, istituzioni, parti sociali, professionisti, enti di formazione, società civile.

A cura della redazione

Lavoro e previdenza

Messaggio INPS

Congedo matrimoniale: procedura telematica a pagamento diretto

Prosegue, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la realizzazione del Progetto di innovazione tecnologica: "HUB delle prestazioni non pensionistiche". La nuova funzionalità resa nota dall'INPS con il messaggio n. 2147 del 22 maggio 2022, riguarda la possibilità di richiedere l'Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto attraverso una nuova procedura di domanda telematica.

Tra i progetti finanziati dai fondi del **PNRR**, l'INPS sta realizzando un "HUB delle prestazioni non pensionistiche": una piattaforma unificata per l'acquisizione delle domande on-line di prestazioni non pensionistiche e per la gestione integrata delle istanze da parte degli operatori di Sede.

Con il messaggio n. 2147 del 22 maggio 2022, l'Istituto comunica che a partire dal 23 maggio 2022 è presente sull'Hub delle prestazioni non pensionistiche, **l'Assegno congedo matrimoniale** a pagamento diretto dell'INPS, che può essere chiesto all'Istituto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

Requisiti per il pagamento diretto

L'Assegno per **congedo matrimoniale** è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o

unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.

La prestazione con pagamento diretto spetta a:

- lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio o unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
- lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio.

L'Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall'applicazione delle norme sugli **Assegni per il nucleo familiare** con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.

Presentazione della domanda

Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" - "Servizi" - "Assegno congedo matrimoniale", tramite:

- WEB;
- contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
- servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

Il richiedente deve indicare la data del matrimonio.

- Sezione "Dichiarazioni"

In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, anche le dichiarazioni relative a:

- avere acquisito la residenza in Italia prima della data del **matrimonio** e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
- non avere svolto, alla data del matrimonio e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all'estero;
- di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio;
- di percepire un'indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall'INAIL alla data del matrimonio.

È possibile selezionare la modalità di pagamento tra:

- Accredito su IBAN;
- Bonifico domiciliato presso ufficio postale.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INPS; messaggio 22/05/2022, n. 2147

Lavoro e previdenza

Messaggio INPS

Prestazioni erogate: dati disponibili per gli enti locali

Con il messaggio n. 2156 del 2022, l'INPS comunica la disponibilità del Servizio "SIUSS - ex Casellario dell'assistenza" utile agli enti locali per effettuare il controllo delle autocertificazioni rese dai cittadini beneficiari delle prestazioni erogate dall'Istituto. Si tratta, in particolare, della Carta acquisti, del Reddito e pensione di cittadinanza, del Reddito di inclusione e del Reddito di emergenza.

L'INPS, nel messaggio n. 2156 del 23 maggio 2022, rende nota l'accessibilità agli enti locali, limitatamente alle prestazioni erogate, le informazioni, corredate di codice fiscale, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa la relazione di complementarità tra le **prestazioni erogate** e quelle erogate a livello locale.

Nuova funzione "Controllo autocertificazioni"

Al fine di effettuare controlli sulle prestazioni già erogate dall'INPS ai propri cittadini è stata introdotta, esclusivamente nella procedura on-line accessibile dal portale INPS, una nuova funzione denominata "**Controllo autocertificazioni**".

La nuova funzione consente agli enti locali di verificare quanto autodichiarato dagli interessati in sede di presentazione di istanze per accedere a prestazioni e servizi erogati dai medesimi enti, nel rispetto dei canoni di pertinenza, adeguatezza e limitazione a quanto necessario, rispetto alle finalità del trattamento.

Il presupposto per accedere a tale nuova tipologia di consultazione preventiva dei dati è che l'ente erogatore sia censito nei sistemi dell'INPS, abbia individuato e autorizzato uno o più operatori, per i quali sia stata richiesta e ottenuta specifica abilitazione al servizio "SIUSS - ex Casellario dell'assistenza".

Soggetti ammessi

L'accesso è limitato ai soli enti erogatori di **prestazioni assistenziali** a livello locale: i Comuni, singoli o associati, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni, qualora le stesse siano enti erogatori. Sono escluse, al momento, tutte le altre categorie di enti erogatori.

Modalità di accesso

L'operatore accede al servizio "SIUSS - ex Casellario dell'assistenza" con il proprio SPID tramite il portale istituzionale INPS e viene riconosciuto automatica-

mente dal Sistema, quale soggetto autorizzato dall'ente erogatore per il quale agisce.

Nella home page della procedura è previsto l'accesso alla funzione "Controllo autocertificazioni", nell'ambito della quale dovrà rilasciare le opportune dichiarazioni di assunzione di responsabilità, prima di potere verificare le informazioni per singolo codice fiscale.

Le informazioni restituite riguardano le seguenti prestazioni erogate dall'INPS:

- Carta acquisti
- Reddito di cittadinanza
- Pensione di cittadinanza
- Reddito di Inclusione
- Reddito di Emergenza e prestazioni della categoria A4.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 23/05/2022, n. 2156

Finanziamenti

Nel decreto PNRR 2

Imprese ZES: anche i terreni ammessi al credito d'imposta per gli investimenti

di Renata Carrieri - Dottore commercialista in Cosenza

Il decreto PNRR 2 chiarisce che tra gli investimenti all'interno delle ZES soggetti a credito d'imposta sono compresi sia l'acquisto di terreni, che l'acquisizione, l'ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti. Vengono così superati i dubbi interpretativi delle norme che, dall'approvazione del primo PNRR al decreto semplificazioni, hanno riformato la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES) semplificandone la governance in modo da favorire la cantierabilità degli investimenti in tempi rapidi. Ma come funziona il sistema del credito d'imposta, con quali limiti e per quali investimenti?

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltre agli investimenti, prevede anche una **riforma** per semplificare il sistema di **governance** delle ZES e favorire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l'insediamento di nuove imprese.

Le norme che realizzano tale riforma sono state introdotte con il decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021), con il decreto PNRR (DL n. 152/2021 convertito in legge n. 233/2021) e successivamente perfezionate con il decreto PNRR 2.

Attenzione

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree in cui le imprese insediate possono beneficiare di agevolazioni e vantaggi fiscali a supporto degli investimenti.

Di seguito si elencano le principali **novità**:

- la **nomina** del **Commissario** straordinario avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, d'intesa con il presidente della Regione interessata. Qualora l'intesa non dovesse essere raggiunta entro 60 giorni dalla proposta, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata;
- il Commissario è dotato di una **propria struttura** e può contare anche sull'ausilio dell'Agenzia per la Coesione territoriale, attraverso personale tecnico e amministrativo in numero adeguato. All'Agenzia spetta anche il coordinamento dell'azione dei Commissari e la pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES;
- il Commissario straordinario può assumere funzioni di **stazione appaltante** e operare con poteri straordinari in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, limitatamente a una realizzazione più efficace e tempestiva degli interventi del PNRR. Inoltre, il Commissario può assumere l'iniziativa di modificare la perimetrazione della ZES, fermo restando il limite massimo della superficie fissato per ciascuna Regione;
- si introduce il nuovo procedimento di **autorizzazio-**

ne unica, che sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni, pareri, ecc., mantenendo il rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Essa può costituire, se necessario, anche una variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del Piano paesaggistico regionale;

- nasce lo **sportello unico digitale** presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici. Se lo Sportello unico non è ancora operativo, le domande di autorizzazione unica possono essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente sul territorio della relativa ZES;

- l'autorizzazione unica è rilasciata dal Commissario all'esito di un'apposita **conferenza di servizi**, alla quale partecipano le amministrazioni interessate. I **termini** per la sua adozione sono **dimezzati** rispetto a quelli attualmente vigenti e resi perentori: decorso il tempo previsto, gli atti si intendono resi in senso favorevole;

- il **limite massimo** per il **credito d'imposta** previsto per ciascun investimento all'interno delle aree ZES passa **da 50 a 100 milioni di euro**. Inoltre, il beneficio fiscale si **estende** anche all'**acquisto di immobili**, anche mediante contratti di locazione finanziaria, all'**acquisto di terreni**, nonché all'**ampliamento** e alla **realizzazione di immobili strumentali** agli investimenti;

- è **introdotta** una linea apposita di **contratti di sviluppo** per le **attività** insediate nelle **ZES**, finanziata con 250 milioni di euro.

Credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES
L'art. 1, c. 316, lett. c), legge n. 160/2019 ha esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zona economica

speciale (ZES) di cui all'art. 5, D.L. n. 91/2017.

Attenzione

Tutte le imprese operanti nel territorio di una ZES possono beneficiare di un pacchetto di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, incentivi economici e semplificazioni amministrative. Si tratta di un insieme di opportunità a favore di piccole, medie e grandi imprese che decidono investire nelle regioni italiane meno industrializzate del nostro Paese e creare condizioni favorevoli per lo sviluppo del Sud Italia.

Il credito è **cumulabile** con altri **aiuti di Stato** e con gli **aiuti de minimis**, nei limiti dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

Con riferimento all'anno 2022, la proroga disposta dal comma 316 è divenuta operativa a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta ZES, i soggetti **titolari di reddito d'impresa**, individuabili in base all'art. 55 del TUIR, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone economiche speciali (ZES).

Con il **decreto Semplificazioni** (D.L. n. 77/2021, legge di conversione n. 108/2021) il **credito di imposta** è stato **esteso** all'acquisto di **immobili** strumentali agli investimenti.

L'agevolazione **non si applica**:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria **siderurgica**, **carbonifera**, della **costruzione navale**, delle **fibre sintetiche**, dei **trasporti** e delle **relative infrastrutture**, della **produzione** e della **distribuzione di energia** e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori **creditizio**, **finanziario** e **assicurativo**;
- alle imprese in **difficoltà**.
- ai soggetti che operano nei settori dell'**agricoltura** e della **pesca e acquacoltura**.

Attenzione

Il riconoscimento delle agevolazioni è soggetto al rispetto delle seguenti **condizioni**:

- le imprese beneficiarie devono **mantenere** la loro attività nell'area **ZES** per **almeno sette anni** dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- le imprese beneficiarie **non devono** essere in stato di **liquidazione** o di **scioglimento**.

Agevolazione

Il credito di imposta, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre

2022, è pari:

- al **45%** per le **piccole** imprese;
- al **35%** per le **medie** imprese;
- al **25%** per le **grandi** imprese.

Fino a un ammontare di 100 milioni per progetto.

Attenzione

Il credito di imposta nelle ZES è finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, c. 6, legge n. 147/2013, e periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, legge n. 178/2020.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili concernono:

- l'acquisto di **immobili** e **nuovi beni strumentali** per l'avvio di programmi di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES.

Modalità operative

Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità **telematica**, tramite la procedura informatica disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello aggiornato e le relative istruzioni di compilazione.

Più di recente è stato aggiornato il **modello per le comunicazioni** per la fruizione del credito d'imposta in commento.

La nuova versione potrà essere utilizzata a partire dal **7 giugno 2022** e consente di indicare nella comunicazione gli investimenti realizzati dal **1° gennaio** al **31 dicembre 2022**.

Attenzione

La presentazione in via telematica della comunicazione mediante l'utilizzo della versione aggiornata del modello sarà effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato "Creditoinvestimentisud" (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia.

Leggi anche Bonus investimenti Mezzogiorno e ZES: aggiornato il modello per richiedere il credito d'imposta

Chiarimenti sul credito d'imposta del decreto PNRR2

Per superare difficoltà di interpretazione delle norme, il **decreto PNRR 2 (D.L. n. 36/2022)** chiarisce che tra gli investimenti all'interno delle ZES soggetti a credito d'imposta sono compresi sia l'acquisto di terreni, sia l'acquisizione, l'ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti.

Finanziamenti

Chiusura dello sportello

Commercio al dettaglio: ultime ore per la presentazione delle domande di contributo

Le domande per i contributi a fondo perduto a sostegno del commercio al dettaglio vanno presentate entro le ore 12 del 24 maggio 2022. Il contributo effettivo concesso potrà essere inferiore a quello richiesto qualora la dotazione finanziaria destinata all'intervento, pari a 200 milioni di euro, non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili. In tale ipotesi, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Le imprese del **commercio al dettaglio** che intendono richiedere i **contributi a fondo perduto** del decreto Sostegni ter devono affrettarsi: per la presentazione delle domande c'è tempo fino alle **ore 12 del 24 maggio 2022**.

Le istanze devono essere compilate e trasmesse esclusivamente tramite la **procedura informatica**, raggiungibile all'indirizzo <https://misedgiaicommercio-dettaglio.invitalia.it>.

L'accesso alla procedura informatica è riservato al soggetto **rappresentante legale** dell'impresa richiedente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, il quale, previo accesso alla procedura, può anche conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.

Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

In sintesi

Si ricorda che possono presentare domanda di contributo a fondo perduto, istituito dall'art. 2 del decreto Sostegni ter (D.L. 4/2022) e attuato con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022), le **imprese**, con sede legale od operativa nel territorio dello Stato (regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività ammissibili), che:

- svolgono in via **prevalente** una delle attività di **commercio al dettaglio** i cui **codici ATECO 2007** rientra-

no tra quelli identificati nella classificazione delle attività economiche: 47.19, 47.30, 47.43, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99, ovvero in una delle attività ricomprese nei gruppi 47.5 e 47.6;

- presentano un **ammontare di ricavi** riferito al **2019** non superiore a 2 milioni di euro;

- hanno subito una **riduzione** del **fatturato** nel **2021** non inferiore al 30% rispetto al 2019.

L'**ammontare massimo** del contributo spettante è determinato applicando alla differenza tra l'importo medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'importo medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019 una delle seguenti **percentuali**:

- **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

- **50%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 da 400.000 a 1.000.000 di euro;

- **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 da uno a 2 milioni di euro.

Istruttoria

Il **Ministero** dello Sviluppo Economico, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, **accerta**, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente:

- la **sussistenza** dei **requisiti** di ammissibilità e la regolarità e completezza dell'istanza;

- il **rispetto** dei **massimali** di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti Covid 19 (Temporary Framework).

In caso di esito positivo delle citate verifiche, il Ministero provvede a determinare l'agevolazione concedibile e ad avviare l'iter amministrativo finalizzato alla concessione e alla successiva erogazione del contributo.

Qualora la dotazione finanziaria destinata all'intervento, pari a 200 milioni di euro, non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l'importo del contributo determinato è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, adotterà un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari,

che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) e ciò assolverà l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

Erogazione contributo

Successivamente alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse saranno **erogate dal Ministero**, verificata l'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti.

Nei casi di esito positivo della verifica, il contributo spettante sarà erogato sul conto corrente indicato nella domanda.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito dell'attività di verifica, invece, il Ministero erogherà l'agevolazione al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Revoca contributo

Il contributo concesso sarà revocato dal Ministero dello Sviluppo Economico qualora:

- venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'**assenza** di uno o più **requisiti**, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
- sia riscontrato il **superamento** dei **massimali** di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti Covid 19 (Temporay Framework);
- il **soggetto beneficiario** non consenta lo svolgimento dei controlli da parte del Ministero diretti a verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero del contributo indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Finanziamenti

Da Confprofessioni

Piano Voucher Connettività: incentivi alla digitalizzazione anche per gli studi professionali

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che estende il Piano Voucher connettività ai liberi professionisti segna un passo importante verso la digitalizzazione degli studi professionali, che garantisce pari opportunità di crescita tra imprese e professionisti. Il Piano Voucher fase II prevede che anche i professionisti possano richiedere un contributo direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all'incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico. Per l'erogazione del voucher e l'attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.

Con un comunicato stampa del 23 maggio 2022 Confprofessioni informa anche i liberi professionisti, che **dal 23 maggio 2022** potranno accedere al **Piano voucher connettività imprese** del Ministero dello Sviluppo Economico. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 27 aprile 2022 che estende la connettività a internet ultraveloce ai liberi professionisti e lavoratori autonomi (GU Serie Generale n.116 del 19-05-2022) segna, per il presidente di Confprofessioni **Gaetano Stella**, un altro passo importante verso la **transizione 4.0 anche dei professionisti**.

Stella ha dichiarato che era stato chiesto al Mise di integrare i professionisti tra i beneficiari della misura e che bisogna ringraziare la **Sottosegretario Anna Ascani** per la sensibilità mostrata e per l'immediata risposta a una esigenza molto diffusa tra i liberi professionisti. «La possibilità di accedere a internet ultraveloce favorirà senza dubbio il processo di digitalizzazione in atto nel mondo delle professioni. Ma il decreto del Mise rappresenta anche un segnale importante per garantire **pari opportunità tra imprese e professionisti** che ogni giorno devono competere sul mercato».

Il Piano Voucher fase II prevede che anche i professionisti possano richiedere un contributo, da un **minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga** da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all'incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico. Per l'erogazione del voucher e l'attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.

A cura della Redazione

Impresa

Dalla Gazzetta Ufficiale

Decreto Riaperture: guida alle novità della legge di conversione

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Proroga fino al 30 giugno 2022 del diritto allo smart working per i lavoratori fragili e, nel caso in cui l'attività non eseguibile in modalità agile, al contestuale diritto ad assentarsi dal lavoro sotto forma di malattia equivalente ad ospedalizzazione. Conferma fino al 31 agosto 2022 del regime semplificato per lo smart working nelle aziende private. Possibilità di attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Estensione fino al 31 luglio 2022 delle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio. Sono alcune delle principali disposizioni che entrano in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Riaperture.

È approvata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 la legge n. 52/2022 di conversione del D.L. n. 24/2022 (decreto Riaperture).

Di seguito le principali disposizioni del provvedimento.

Leggi anche:

- Smart working semplificato e lavoratori fragili: nuovo calendario per i datori di lavoro
- Mascherine e green pass: cosa cambia nei luoghi di lavoro (e non solo)
- Decreto riaperture: cosa cambia dal 1° aprile 2022 - Infografica

Novità in materia di lavoro

Di particolare interesse le misure in tema di lavoro.

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

All'articolo 9-bis si prevede che, nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'art. 37, c. 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, la **formazione** obbligatoria in materia di **salute e sicurezza sul lavoro** possa essere erogata sia con la modalità in **presenza** sia con la modalità a **distanza**, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Lavoratori fragili

Viene **prorogato** fino al **30 giugno 2022** il diritto allo **smart working** per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, ossia affetti da determinate patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022 (articolo 10, comma 1-ter).

Fino alla medesima data del 30 giugno 2022, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori fragili, di cui decreto interministeriale 4 febbraio 2022, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporta e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento (articolo 10, comma 1-bis).

Confermato fino al **30 giugno 2022**, per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave (riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992) o con bisogni educativi (BES), il diritto (anche in assenza degli accordi individuali) allo svolgimento del lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile (articolo 10, 5-quinquies).

Resta inoltre fino al **31 luglio 2022** la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali (articolo 10, comma 2, allegato B).

Smart working semplificato

Rimane in vigore fino al **31 agosto 2022** il **regime semplificato** per lo smart working nelle aziende private (articolo 10, comma 2-bis).

Al fine di ricorrere al lavoro agile, quindi, fino al 31 agosto 2022 i datori di lavoro privati non devono stipulare accordi individuali con i lavoratori, ma è sufficiente una semplice comunicazione (obbligatoria) telematica, attraverso una procedura semplificata (già in uso), utilizzando esclusivamente la modulistica (Tem-

plate per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'applicativo informatico disponibili nel sito internet del Ministero (cliclavoro).

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio

Vengono **confermate** inoltre fino al **31 luglio 2022** le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'art. 83, c. 1, 2 e 3, D.L. n. 34/2020 (articolo 10, comma 2, allegato B).

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

A tal fine i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008, alla nomina del medico competente possono nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

L'importo unitario per la singola prestazione resa dall'INAIL, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è pari a 50,8511 euro.

Obbligo mascherine

Viene **prorogato** fino al **15 giugno 2022** l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

1) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interre-

gionale;

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

2) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

Fino al **15 giugno 2022** resta anche l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle **strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali**, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

Obbligo vaccinale

Rimane **in vigore**:

- fino al **15 giugno 2022** l'obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e in generale tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni, ma l'adempimento non è più una condizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Resta invece la sanzione una tantum di 100 euro per chi non ottempera a tale obbligo;

- fino al **31 dicembre 2022** per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

Ulteriori disposizioni

Rispetto all'originario testo del decreto legge, la legge di conversione conferma:

- la possibilità di adottare ordinanze di protezione civile fino al 31 dicembre 2022 per adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia le più opportune misure

di contrasto (articolo 1);

- la costituzione di una Unità per il completamento della campagna vaccinale che opererà fino alla fine del 2022. L'Unità si avvale di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute (articolo 2);

- fino al 31 dicembre 2022 il potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19.

Riferimenti normativi

Legge 19/05/2022, n. 52 (GU 23/05/2022, n. 119)

Impresa

L'iter di approvazione

Crisi d'impresa: suggerimenti e qualche critica del Consiglio di Stato al decreto correttivo

di Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

Il decreto correttivo del Codice della crisi è stato portato all'attenzione del Consiglio di Stato che ha recentemente espresso il proprio parere fornendo inviti, suggerimenti e qualche critica. L'attenzione del Consiglio di Stato si è concentrata sulla formazione degli esperti e degli imprenditori, le misure protettive della composizione negoziata, i creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Di fatto, il Consiglio di Stato ha "bocciato" solo quest'ultimo istituto. Le motivazioni sono che non concorre agli obiettivi di semplificazione previsti nella direttiva Insolvency, in quanto produce un eccesso di offerta degli strumenti alternativi di composizione della crisi, e che determina un aumento della partecipazione dell'autorità giudiziaria, necessitando, tale istituto, dell'intervento giudiziale di omologazione.

Il decreto correttivo del Codice della crisi, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all'esame del parlamento, è stato portato all'attenzione del Consiglio di Stato che ha recentemente espresso il proprio parere, favorevole, al termine di un corposo documento di 150 pagine dove sono contenute numerose proposte di modifica ed integrazione.

Nella parte iniziale di tale relazione, il Consiglio di Stato si esprime sui profili generali della riforma della normativa sulla crisi d'impresa dove si riporta la condivisione con il Governo sul recepimento, all'interno del D.Lgs n. 14 del 2019, della direttiva 2019/1023/UE.

In linea con le finalità del codice della crisi e dell'insolvenza, tale direttiva mira a rafforzare l'armonizzazione delle procedure nazionali in materia di **ristrutturazione preventiva e insolvenza** con l'obiettivo di definire da parte degli Stati membri procedure, in sede giudiziale ed extragiudiziale, idonee a consentire al debitore un precoce risanamento attraverso i "quadri di ristrutturazione preventiva" per evitare il default di imprese sane, ma in difficoltà finanziarie, e per tutelare sia i lavoratori che i creditori.

Evidenza, poi, il Consiglio di Stato gli interventi più rilevanti contenuti nel decreto correttivo che prevedono, quale **procedura extragiudiziale**, l'incorporazione della **composizione negoziata** della crisi all'interno del codice della crisi e, per quanto riguarda i "quadri di ristrutturazione", il necessario **adeguamento** della disciplina del **concordato preventivo** in continuità aziendale e l'istituzione del piano di **ristrutturazione soggetto ad omologazione**.

Il Consiglio di Stato concordando sulla natura extragiudiziale della composizione negoziata della crisi, conviene sulla sua collocazione tra gli strumenti di **allerta** precoce, volti ad individuare il prima possibile situazioni economico finanziarie tali da rendere proba-

bile l'insolvenza del debitore.

Sotto l'aspetto della tecnica legislativa utilizzata nel decreto correttivo, il Consiglio di Stato è sembrato piuttosto critico rappresentando la **carenza** di un quadro organico sui **principi generali** del codice e ritenendo necessario un raccordo degli stessi con l'introduzione del nuovo strumento della composizione negoziata.

La relazione **propone**, poi, una serie di **adattamenti** al nuovo codice della crisi ritenuti necessari a facilitare un più armonico coordinamento delle disposizioni contenute nel medesimo.

Vengono, perciò, suggerite non poche **modifiche** a diverse parti del codice che potrebbero contribuire ad un miglioramento della sua costruzione e ad una semplificazione della sua lettura.

Leggi anche [Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: i rilievi del Consiglio di Stato](#)

Formazione degli esperti e degli imprenditori

Sulla **formazione** degli **esperti** della composizione negoziata, il Consiglio di Stato condivide la scelta operata dal legislatore suggerendo, tuttavia, di valutare l'introduzione di aggiornamenti periodici dei medesimi, individuando negli ordini professionali e nelle camere di commercio i soggetti che potranno organizzare tale formazione.

La relazione del Consiglio di Stato contiene un richiamo all'innovativa ipotesi di "formazione degli imprenditori". La formazione rivolta agli imprenditori viene considerata molto utile, soprattutto per le piccole e medie imprese ed in riferimento alla composizione negoziata della crisi. Gli imprenditori avrebbero, così, la possibilità di cogliere le potenzialità offerte dagli strumenti di allerta che lo schema di decreto prevede: segnalazioni interne del collegio sindacale, dei creditori pubblici qualificati, delle banche ecc.

La **formazione degli imprenditori**, che potrebbe es-

sere attribuita alle camere di commercio, in considerazione del loro radicamento sul territorio, contribuirebbe, a parere del Consiglio di Stato, anche a rendere effettivo l'accesso alle informazioni aggiornate sugli strumenti di allerta precoce e sulle procedure esistenti per superare la crisi.

Esame dei singoli articoli

Esaminando le osservazioni mosse dal **Consiglio di Stato** sui singoli articoli, dei quali si presenta una breve panoramica, si rilevano diversi **suggerimenti** che potrebbero essere accolti in sede di approvazione del decreto correttivo.

Esperto nella composizione negoziata

Per quanto riguarda l'articolo 13 sull'esperto della composizione negoziata, il Consiglio di Stato evidenzia il tema dei **requisiti professionali** che devono possedere coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco degli esperti, a seconda che i professionisti siano o meno iscritti negli albi professionali.

Per coloro che siano iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati, è richiesta la documentazione "di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa".

Una **delimitazione** così **generica**, afferma il Consiglio di Stato, porta all'utilizzo di criteri di selezione non omogenei sul territorio, con conseguente iniquità, come è avvalorato dalla circostanza che il Ministero della giustizia ha avvertito l'esigenza di dettare apposite linee guida.

La relazione evidenzia, quindi, l'opportunità che si provveda a una "**categorizzazione**" delle **esperienze professionali** ritenute rilevanti per l'iscrizione all'elenco degli esperti.

In merito alla costituzione dell'elenco degli esperti, è stato previsto, per il primo popolamento, l'inserimento dei nominativi sino alla data del 16 maggio 2022, coincidente con l'ipotezzata entrata in vigore del Codice.

Visto il differimento al 15 luglio 2022, il Consiglio di Stato raccomanda l'adeguamento di tale disposizione in ragione della nuova data di entrata in vigore del Codice permettendo così l'inserimento negli elenchi tenuti dalle camere di commercio fino al 15 luglio 2022 degli esperti che dovessero fare domanda dopo il 16 maggio.

All'articolo 25 ter sono previste le disposizioni sul compenso a favore dell'esperto. Il Consiglio di Stato ne propone la modifica prevedendo, per ciascun scaglione, una percentuale minima ed una massima, se-

condo il metodo utilizzato per molti professionisti. All'interno di questi valori percentuali, poi, opererebbero criteri elastici quali l'opera prestata oltre alla complessità, diligenza e sollecitudine nell'espletamento dell'incarico, in collegamento con i risultati ottenuti.

Misure protettive nella composizione negoziata

In merito alle misure protettive, contenute nell'articolo 19, il Consiglio di Stato ha rilevato alcune **criticità** sui **termini di decadenza** stabiliti dalla normativa sulla composizione negoziata.

Le **osservazioni** mosse riguardano:

- la **scelta** di far coincidere il giorno di deposito della richiesta delle misure protettive presso il registro delle imprese con il giorno di presentazione del ricorso in Tribunale "per la conferma di tale richiesta"

- la **normativa** che prevede la necessità che il giudice fissi l'udienza per la trattazione del ricorso entro dieci giorni dal suo deposito.

Per superare queste problematiche, la relazione contiene l'**invito** a valutare l'opportunità se mantenere un termine così breve per il deposito del ricorso, senza possibilità di valutazione su eventuali cause di non imputabilità sull'omesso o ritardato deposito, né una specifica procedura di reclamo. Soprattutto in considerazione che la procedura è destinata a svolgersi solo in via telematica.

Per quanto riguarda la seconda criticità evidenziata, l'eventuale mancata fissazione dell'udienza del ricorso da parte del giudice, entro dieci giorni dal suo deposito, potrebbe dipendere dalla diligenza nell'organizzazione degli uffici giudiziari o del singolo giudice. Poiché non è ragionevole stabilire un termine di decadenza che può essere legato all'efficienza dei servizi di segreteria dei singoli Tribunali, il Consiglio di Stato ritiene necessario individuare un diverso termine di decadenza.

Creditori pubblici qualificati

Nell'articolo 25-nonies, dove si prevede l'inserimento dell'INAIL tra i creditori pubblici qualificati chiamati a presentare segnalazione in caso di tardivi pagamenti eccedenti specifiche soglie, il Consiglio di Stato ritiene **molto bassi** gli **importi** dei crediti che assumono rilievo ai fini della segnalazione.

Viene, quindi, proposto l'invito a valutare la **portata** del **criterio adottato**, che appare risentire di valutazioni effettuate nel periodo della crisi pandemica, dando rilievo alle dimensioni dell'impresa e rideterminando gli importi rilevanti in modo che essi possano perseguire efficacemente l'obiettivo di allerta dello stato di crisi.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Negli articoli 64 bis e 64 ter sarà contenuto il nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

Si tratta di una procedura di regolazione della crisi che non ha trovato i favori del Consiglio di Stato, considerando che nella sua relazione presentata evidenzia l'esistenza, nel codice della crisi, di un gran numero di **strumenti alternativi** utilizzabili dall'imprenditore per il superamento della crisi.

Con l'introduzione di questo nuovo istituto, verrebbe meno la finalità di **semplificazione** normativa auspicata dalla direttiva 2019/1023/UE e si avrebbe un "**eccesso di offerta**" nei profili di regolazione della crisi rispetto a quelli minimi richiesti da tale direttiva. Il tutto senza, si afferma, un'adeguata motivazione.

Il Consiglio di Stato evidenzia, inoltre, che il "nuovo" piano di ristrutturazione soggetto a omologazione necessita dell'**intervento giudiziale** di omologazione, nonostante richieda l'approvazione da parte di tutte le classi dei creditori. Verrebbe meno, così, l'auspicata minor partecipazione dell'autorità giudiziaria nella gestione del quadro di ristrutturazione preventiva.

Impresa

Dal MISE

Tasso di attualizzazione e rivalutazione: dal 1° giugno 2022 allo 0,81%

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato allo 0,81%, a partire dal 1° giugno 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 23 maggio 2022 che aggiorna il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Il **tasso base annuo** è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza **1° giugno 2022**, nella misura pari a - 0,19%, dallo stesso periodo, e pertanto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è **pari allo 0,81%**.

Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 23/05/2022

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.